

In evidenza: Solarexpo 2010 Ristrutturazione Edilportale su iPhone Living Box

276.792
utenti iscritti

nome utente

Invi

registrati gratis | ricorda password

edilportale.com
/il motore di ricerca dell'edilizia/

Cerca nel sito... Invi

News e Servizi | Prodotti e Aziende | Normativa | Software | Libri | Lavoro | Forum

-- Gli speciali tecnici --

Notizie | Eventi | Progetti | Concorsi e Appalti | Prezzari | Formazione | Immobiliare | Archivio Newsletter

SOLO WIERER VI DÀ 30 ANNI + 15 DI GARANZIA

WIERER

News - RISPARMIO ENERGETICO

CONDIVIDI


'Edifici a energia quasi zero' entro il 2020: in arrivo la direttiva Ue

Sarà obbligatorio rilasciare il certificato di prestazione energetica per tutti gli edifici costruiti, venduti o affittati

di [Rossella Calabrese](#)

Letto 1054 volte vota Risultato 4 voti

20/05/2010 - Dopo il via libera dato dal Parlamento europeo, sta per essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Ue la **nuova direttiva comunitaria** sul rendimento energetico in edilizia.



La direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Delinea il quadro comune generale **per il calcolo della prestazione energetica** degli edifici al quale gli Stati membri dovranno adeguarsi. La metodologia di calcolo dovrà essere determinata sulla base delle caratteristiche termiche dell'edificio e delle sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, ponti termici), degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento, di illuminazione, e sulla base dell'orientamento dell'edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare, ecc.

Il calcolo della prestazione energetica, deve essere differenziato in base alla **tipologia di edificio** (abitazioni monofamiliare, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, esercizi commerciali).

Entro il 30 giugno 2011 la Commissione stabilirà un **quadro metodologico comparativo** per l'individuazione dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi. Il quadro metodologico distinguerà tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse tipologie edilizie. Gli Stati calcoleranno i livelli ottimali sulla base del quadro comparativo e di altri parametri, (condizioni climatiche, accessibilità delle infrastrutture energetiche) e compareranno i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati trasmetteranno alla Commissione la prima relazione contenente tutti i dati utilizzati per il calcolo e i risultati: se i requisiti minimi vigenti sono sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno giustificare per iscritto tale differenza e ridurre il



inserisci qui la tua Email Invi

[Entra nell'Archivio Newsletter](#)

Notizie correlate

19/05/2010
Unione europea: entro il 2020 solo edifici a energia quasi zero

07/12/2009
Efficienza energetica: ok a nuove misure europee

19/11/2009
Unione europea: dal 2021 solo edifici a impatto 'quasi zero'

14/07/2009
Certificazione energetica, calcolo e adempimenti nelle Linee guida

22/06/2009
Compravendite senza certificato energetico: Italia messa in mora

27/04/2009
Rinnovabili, dal 2019 edifici sostenibili 'zero emission'

10/03/2009
Rendimento energetico edifici: le novità del DPR

20/01/2009
Compravendite senza certificato energetico: la Ue richiama l'Italia

edil **Edilportale.com** su Facebook

Mi piace

Edilportale.com ha 6,902 fan

Loredana	Fabio	Francesco	Tommaso	Anna
Alessandro	Sauro	Innocenzo	Matteo	Petrelli
Myriam	Angela	Giuseppe	Giuseppe	Viola

[Edilportale.com su Facebook](#)

Wienerberger

Il nuovo blocco Porotherm Bio-Plan 38 T - 0,11

Il futuro nel presente

Più lette Più commentate

Articolo letto 44152 volte
Manutenzioni straordinarie senza Dia: sorpassate le leggi regionali

Articolo letto 31894 volte

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 14/04/ 2010 n.

Posizione del Consiglio definita in prima lettura in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento ..

Direttiva CEE 16/12/ 2002 n. 2002/91/CE

Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia

divario.

La direttiva prevede, inoltre, che vengano redatti piani nazionali destinati ad aumentare il numero di **“edifici a energia quasi zero”** e disciplina la certificazione energetica. Quelli stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono agli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. L'“edificio a energia quasi zero” è un edificio ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o

quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Entro il **31 dicembre 2020** tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “edifici a energia quasi zero”. Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al **31 dicembre 2018**.

I requisiti minimi dovranno essere applicati alla prestazione energetica degli edifici di **nuova costruzione, esistenti e ristrutturati**, degli **elementi dell'involucro edilizio** e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica. Saranno i singoli Stati a fissare tali requisiti minimi, rivedendoli almeno ogni cinque anni e aggiornandoli in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.

Potranno essere **esclusi**: gli edifici tutelati per il loro valore architettonico o storico; gli edifici adibiti a luoghi di culto; i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli; gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all'anno; i fabbricati indipendenti di superficie inferiore a 50 m2.

Prima dell'inizio dei lavori degli **edifici di nuova costruzione**, deve essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.

Gli **edifici esistenti** sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono migliorare la propria prestazione energetica, al fine di soddisfare i requisiti minimi; nella ristrutturazione devono essere valutati sistemi alternativi ad alto rendimento.

Gli Stati dovranno stabilire requisiti minimi relativi ai **sistemi tecnici per l'edilizia** (impianti di riscaldamento, sistemi di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento d'aria, grandi impianti di ventilazione), al fine di ottimizzarne i consumi e potranno promuovere l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti.

La UE ritiene importante mettere a disposizione adeguati **strumenti di finanziamento e incentivi** per favorire il miglioramento energetico degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. A tal fine gli Stati membri dovranno predisporre gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali ed entro il 30 giugno 2011 dovranno redigere un elenco delle misure e degli strumenti esistenti e proposti.

Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di **certificazione energetica degli edifici**. Il certificato comprenderà la prestazione energetica dell'edificio e i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica, al fine di consentire ai proprietari o locatari di valutare e raffrontare la prestazione energetica. Il certificato, di validità massima 10 anni, potrà contenere informazioni supplementari (il consumo energetico annuale e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale) e raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica.

Il certificato di prestazione energetica **dovrà essere rilasciato**:

- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati;
- per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.

Non è obbligatorio rilasciare il certificato qualora sia **già disponibile e valido** un certificato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. In caso di costruzione, vendita o locazione, il certificato di prestazione energetica dovrà essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario.

In caso di **vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione**, gli Stati potranno disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal

Manutenzioni straordinarie, torna obbligatorio il progetto firmato da un tecnico

Articolo letto 20486 volte
Incentivi case ecologiche: le procedure per ottenerli

Articolo letto 19705 volte
Manutenzioni straordinarie senza DIA e senza Durc

Articolo letto 15836 volte
Rinnovabili, ok alla Dia per impianti fino a 1 Mw

**MANUALE DI BIOEDILIZIA**

Prezzo: € 42,00

Offerta: € 37,80

**ANALISI DEL CICLO DI VITA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO.**

Prezzo: € 25,00

Offerta: € 22,50

Entra nell'Archivio Libri

**BM ISPESL e BM CAD CENTRALI TERMICHE**

Software per la compilazione della denuncia di impianto termico e la realizzazione dello schema delle centrali termiche

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 420,00

**EUCLIDE Acustica**

Software per il calcolo e la verifica di conformità di qualsiasi progetto o manufatto edile ai requisiti acustici di legge

Prezzo: € 300,00

Offerta: € 214,00

Entra nell'Archivio Software

caso, il certificato di prestazione energetica deve essere rilasciato entro la fine della costruzione. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica che figura nel certificato dovrà essere riportato in tutti gli annunci commerciali. Negli edifici pubblici, il certificato di prestazione energetica dovrà essere esposto al pubblico.

La direttiva disciplina, infine, le **ispezioni degli impianti** di riscaldamento degli edifici dotati di caldaie con una potenza superiore a 20 kW e degli impianti di condizionamento d'aria con potenza superiore a 12 kW.

La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da **esperti qualificati e/o accreditati**, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti.

La nuova direttiva sostituirà la **direttiva 2002/91/CE**, che sarà abrogata dal 1° febbraio 2012.

(riproduzione riservata)

■ APPROFONDIMENTI / Certificazione energetica edifici

CONDIVIDI 

vota  | Risultato  4 voti

Master in Fotovoltaico

Diventa esperto in fonti di energia con i master di eCampus. Info ora

Pannelli Solari Offerta

CLIMANET ti offre Junkers a 1.500E Comp. IVA e install. Detrazione 55%

Annunci Google

Normativa sull'argomento

Bozza non ancora in vigore 14/04/ 2010 n.

Posizione del Consiglio definita in prima lettura in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (Rifusione)

Direttiva CEE 16/12/ 2002 n. 2002/91/CE

Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia

Inserisci un commento alla news

Il tuo nome(*)

Titolo commento (*)

Commento (*)
max 2000 caratteri

Ricopia il codice visualizzato a lato

ZUQXC



Edilportale come Homepage | Contattaci | Assistenza | Pubblicità | Dicono di noi | Lavora con noi | segnala ad un amico | Rss feed

© 2001-2010 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy